

# STATUTO

## Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area Marina Protetta "TORRE DEL CERRANO"

(Co.Ges. A.M.P. Torre Cerrano)

Statuto registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008

Versione aggiornata con modifiche di cui alle delibere di Assemblea  
del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011, 28 novembre 2011, 11 agosto 2014 e 22 giugno 2015.

### TITOLO I NORME GENERALI

#### ARTICOLO 1

##### *Costituzione e Denominazione*

1. Tra le Amministrazioni Comunali di Pineto e Silvi Marina, l'Amministrazione Provinciale di Teramo e la Regione Abruzzo, è costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consorzio per la gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 21 ottobre 2009<sup>1</sup>, in relazione a quanto previsto dall'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrati dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

#### ARTICOLO 2

##### *Durata e Sede*

1. La durata del Consorzio è di anni venti e può essere prorogato alla scadenza con il consenso di almeno due terzi degli enti consorziati.
- 1.bis In ogni caso il Consorzio prosegue le proprie attività fino all'esaurimento delle convenzioni in essere per l'utilizzo di beni e servizi.<sup>2</sup>
2. Il Consorzio ha sede legale presso la Torre del Cerrano<sup>3</sup> nel Comune di Pineto.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Uffici e Sedi operative anche in altre località.

#### ARTICOLO 3

##### *Finalità*

1. Il Consorzio ha come scopo la gestione dell'area marina protetta Torre del Cerrano, in relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di istituzione della medesima area marina protetta e dal decreto ministeriale di affidamento in gestione, per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 4.

---

<sup>1</sup> Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 serie generale del 7 aprile 2010.

<sup>2</sup> Comma inserito con deliberazione di Assemblea n.6 del 28 novembre 2011.

<sup>3</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.2 del 5 agosto 2010.

## ARTICOLO 4

### *Funzioni*

1. Il Consorzio, quale Ente gestore, svolge le funzioni di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie al perseguimento degli obiettivi propri dell'area marina protetta Torre del Cerrano previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalle finalità istituzionali previste dal decreto istitutivo. In particolare, nell'ambito della gestione dell'area marina protetta, persegue:
  - a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale e ripopolamento ittico;
  - b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
  - c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
  - d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle culture locali, delle attività tradizionali, dei prodotti tipici legati alla pesca, alla ristorazione, all'artigianato, all'istituzione e alla gestione di un apposito marchio di qualità sui prodotti e sulle relative confezioni, del turismo responsabile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
  - e) lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici, gli istituti di ricerca pubblici e privati, e le associazioni e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea consortile.
  - f) la promozione e la costituzione di organismi associativi che collaborino alla realizzazione delle attività programmate;
  - g) la presentazione di proposte e progetti locali, regionali, nazionali e comunitari per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo socio-economico dell'area;
  - h) l'organizzazione di campagne di informazione per la tutela dei consumatori finali.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta, a cui si deve attenere il Consorzio.
3. Entro novanta giorni dall'affidamento della gestione dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Consorzio provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Gli Enti consorziati s'impegnano a svolgere tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento della funzione di sorveglianza sull'area marina protetta spettante, oltre alla competente Capitaneria di porto, alle polizie degli enti locali delegati alla gestione ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della legge 6 dicembre 1991 come modificato dall'articolo 2, comma 17 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, anche mediante l'assegnazione funzionale di propri dipendenti a tempo determinato. Il Consorzio assicurerà a tal fine il coordinamento con la competente Capitaneria di porto mediante uno specifico protocollo operativo.

5. Il Consorzio potrà inoltre compiere qualsiasi altra operazione commerciale, finanziaria, escluse le concessioni di crediti e la raccolta del risparmio, ed immobiliare necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, nonché contrarre mutui e finanziamenti ed in dipendenza di questi concedere qualsivoglia garanzia ipotecaria.
6. Il Consorzio potrà, altresì, assumere impegni e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio; potrà compiere tutti gli atti e stipulare i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

## **ARTICOLO 5**

### ***Quote di partecipazione***

1. Il Consorzio garantisce la corretta gestione dell'Area marina protetta in un rapporto di coinvolgimento e partecipazione degli Enti interessati.
2. Le quote consortili attribuite al Comune di Pineto e al Comune di Silvi Marina vengono ripartite tra i Comuni stessi in proporzione alla superficie territoriale ricadente nell'Area Marina Protetta.
3. Le quote di partecipazione al fondo di dotazione del Consorzio sono conferite da ciascun Ente consorziato nella seguente misura:
  - Euro 27.000,00, pari al 45%, da parte del Comune di Pineto;
  - Euro 15.000,00, pari al 25%, da parte del Comune di Silvi Marina;
  - Euro 9.000,00, pari al 15%, da parte della Provincia di Teramo;
  - Euro 9.000,00, pari al 15%, da parte della Regione Abruzzo;
4. La variazione delle quote di partecipazione non comporta la modifica del presente atto.

## **ARTICOLO 6**

### ***Patrimonio del Consorzio***

1. Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione iniziale, sottoscritto nella misura di Euro 60.000,00 (sessantamila) secondo le quote di partecipazione degli Enti consorziati nelle percentuali e nel valore in Euro di cui al precedente articolo,
2. Il patrimonio è anche costituito:
  - a. dai contributi e finanziamenti provenienti dalla Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per la realizzazione delle finalità del Consorzio;
  - b. dai beni mobili ed immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
  - c. da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
  - d. dai proventi derivanti dalle attività svolte dal Consorzio;
  - e. da erogazioni libere e qualsiasi atto di liberalità in genere.
3. I terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
4. I conferimenti in natura accettati dall'Assemblea sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del c.c..
5. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
6. Tutti i beni in dotazione, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio ed, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.
7. L'apporto finanziario obbligatorio degli enti consorziati è limitato all'importo erogato per la costituzione del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo, ma i consorziati possono in qualsiasi momento decidere all'unanimità di integrare tale fondo con ulteriori contribuzioni.

8. I consorziati possono volontariamente contribuire con ulteriori risorse, con dislocazione di proprio personale, cessione anche temporanea di beni, ecc. senza che da tali conferimenti derivi l'attribuzione di maggiori diritti rispetto agli altri consorziati.
9. In caso di scioglimento del Consorzio o comunque nel caso in cui per qualunque causa venga meno l'affidamento in gestione dell'area marina protetta, tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio del Consorzio afferenti alle finalità proprie della gestione medesima saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

## **ARTICOLO 7**

### ***Informazione agli enti consorziati***

1. Il Consorzio deve trasmettere agli Enti consorziati, prima dell'esame del Consiglio, le proposte relative al programma di gestione, al Bilancio preventivo e al Conto consuntivo, alle discipline dell'Area Marina Protetta, alla pianta organica e le proposte di modifica a questi stessi atti, alle acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Le osservazioni degli Enti ai predetti atti del Consorzio devono pervenire allo stesso entro 15 giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali si intendono approvati.
3. Gli organi del Consorzio promuoveranno altresì ogni altra forma di partecipazione degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio medesimo.
4. Il Presidente provvede a trasmettere agli enti consorziati, entro quindici giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma d'informazione sulle attività dell'Ente.
5. Gli organi del consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.
6. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del Consorzio in particolare:
  - a. attuano incontri con gli Enti consorziati, partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunte);
  - b. divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti consorziati.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DEL CONSORZIO**

#### **CAPO I - NORME GENERALI**

## **ARTICOLO 8**

### ***Organi del Consorzio***

1. Sono organi del Consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio d'Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) **Il Revisore dei conti**<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [il Collegio dei Revisori dei conti].

## **ARTICOLO 9**

### ***Disposizioni comuni***

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviata con lettera raccomandata almeno cinque giorni antecedenti la seduta.
2. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore da spedirsi tramite telegramma.
3. Il controllo degli atti consortili avviene in base a quanto disposto dal Testo Unico degli EE. LL.

## **CAPO II - ASSEMBLEA**

### **ARTICOLO 10**

#### ***Assemblea***

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti associati, nella persona dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti della Provincia e della Regione o loro delegati, ciascuno con personalità pari alla quota di partecipazione sottoscritta.
2. Il Presidente dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea stessa, con la maggioranza del 70% delle quote consortili.
3. All'Assemblea può partecipare senza diritto di voto il *Revisore dei Conti*<sup>5</sup>.
4. Il Responsabile dell'area marina protetta può essere invitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea anche su richiesta dello stesso.

### **ARTICOLO 11**

#### ***Attribuzioni dell'Assemblea***

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Ente e ad essa spetta deliberare i seguenti atti fondamentali:
  1. Elezione del Consiglio di amministrazione, sulla base delle designazioni degli enti consorziati;
  2. Elezione del Presidente e del vicepresidente, tra i componenti della medesima;
  3. Elezione del *Revisore dei Conti*<sup>6</sup>.
  4. Determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile, che è sottoscritto dai consorziati come previsto dall'art. 5;
  5. determinazione del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea e dei membri del Consiglio d'Amministrazione e delle indennità e rimborso spese del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del *Revisore dei Conti*<sup>7</sup>.
  6. Approvazione del programma annuale di gestione, del bilancio di previsione, con il quale si stabilisce il fabbisogno finanziario per il successivo esercizio, e del conto consuntivo;
  7. Approvazione delle proposte da sottoporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'aggiornamento dell'area marina protetta;

---

<sup>5</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [possono partecipare senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti].

<sup>6</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].

<sup>7</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti].

8. Approvazione del Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e degli eventuali successivi aggiornamenti;
9. Approvazione del Disciplinare dell'area marina protetta e degli eventuali successivi aggiornamenti;
10. Approvazione dei programmi di indirizzo dell'attività del Consorzio e controllo sull'attuazione dei medesimi;
11. Approvazione delle relazioni annuali sull'attività di gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza dell'area marina protetta;
12. Deliberazione delle modificazioni al presente statuto;
13. Deliberazione di scioglimento del Consorzio.

## **ARTICOLO 12**

### ***Convocazione dell'Assemblea***

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e per la verifica dell'andamento gestionale.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare. La vigilanza sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea è di competenza del Presidente dell'Assemblea.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti l'Assemblea entro 10 giorni dalla richiesta e tenuta entro e non oltre 20 giorni dalla medesima.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può fissare le medesime indicazioni per la seconda convocazione.
5. L'avviso deve pervenire ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, i quali dovranno curare la notifica agli eventuali delegati almeno 3 giorni prima di quello fissato dall'adunanza.
6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 24 ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno 24 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.
8. In caso di motivata assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

## **ARTICOLO 13**

### ***Funzionamento dell'Assemblea***

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei consorziati che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione e la maggioranza numerica di almeno tre componenti.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti purché siano presenti almeno due di essi.
4. Le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina del Presidente è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore al settanta per cento (70%) delle quote di partecipazione, sia in prima che in seconda convocazione.

6. Per le modifiche allo statuto è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore all'ottanta per cento (80%) delle quote di partecipazione, sia in prima che in seconda convocazione.

### **CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 14**

##### ***Composizione e Nomina del Consiglio d'Amministrazione***

1. Il Consiglio è formato al massimo da cinque membri nominati in misura proporzionale alle quote detenute dai soci ed assicurando, ove possibile, almeno un rappresentante in seno al Consiglio per ciascun socio.<sup>8</sup>
2. Alla designazione provvede la Giunta dei rispettivi Enti consorziati, avendo cura di riservare una rappresentanza alla minoranza, fatta eccezione per la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo.
3. Ciascun Ente può designare i rappresentanti sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.
4. Il Comune di Pineto, che ha la maggiore rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione, garantisce, tra i nominativi da eleggere, la presenza di un rappresentante scelto fra una terna di nomi indicati dalle Associazioni provinciali di protezione ambientale più rappresentative a livello nazionale.
5. In fase di primo insediamento, la designazione dei rappresentanti degli Enti consorziati dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto del Consorzio in caso di inerzia la nomina provvisoria verrà effettuata dai rispettivi Sindaci e Presidente. Per le cause di eleggibilità e compatibilità valgono le norme del T.U. 267/00.

#### **ARTICOLO 15**

##### ***Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione***

1. Il Consiglio provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e, per il raggiungimento degli scopi sociali, gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea consortile. In particolare esso:
  - a) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), m);
  - b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) approva la dotazione organica del personale dell'Area Marina Protetta e le relative variazioni e ne disciplina lo stato giuridico ed economico nel rispetto della legislazioni vigente in materia;
  - d) approva i regolamenti del personale, dei concorsi, di contabilità e quello relativo ai contratti e agli appalti, nonché, tutti gli altri regolamenti interni per il buon funzionamento del Consorzio;
  - e) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
  - f) delibera sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, società ed associazioni;
  - g) delibera il conferimento d'incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari, tenuto conto delle direttive in materia emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
  - h) delibera sulla assunzione di mutui e di prestiti ordinari;

---

<sup>8</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.9 del 22 giugno 2015. Era [Il Consiglio è formato complessivamente da nove membri, di cui quattro in rappresentanza del Comune di Pineto, tre in rappresentanza del Comune di Silvi, uno in rappresentanza della Provincia di Teramo e uno in rappresentanza della Regione Abruzzo].

- i) affida il Servizio di Tesoreria;
- j) propone agli Enti fondatori eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- k) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- l) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Ente;
- m) delibera su tutte le materie non esplicitamente riservate all'assemblea;
- n) nomina il Responsabile dell'area protetta marina secondo quanto previsto dall'articolo 24 (ventiquattro).

## **ARTICOLO 16**

### ***Insedimento del Consiglio***

1. La seduta di primo insediamento del Consiglio di Amministrazione viene convocata dal rappresentante più anziano di età, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione al Consorzio delle nomine dei rappresentanti degli Enti consorziati.
2. Nella prima seduta il Consiglio, prende atto del proprio insediamento ed elegge nel suo seno il Presidente del Consorzio e il Vicepresidente.

## **ARTICOLO 17**

### ***Durata delle Cariche***

1. I Componenti del Consiglio durano in carica cinque anni. In caso di revoca di un rappresentante da parte dell'Ente consorziato, il Consiglio prende atto della sua sostituzione contestualmente alla nomina del nuovo rappresentante. Per la revoca si applica la disciplina interna dell'Ente consorziato.
2. Il mandato di ciascun consigliere e del presidente è rinnovabile.
3. Il Consigliere che si assenta tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica.
4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
5. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
6. Qualora per qualsiasi causa vengano meno 5 (cinque) componenti del Consiglio di Amministrazione, esso s'intenderà interamente decaduto. Anche in tal caso i componenti sono rieleggibili.
7. In caso di decadenza del C.d.A. di cui al comma 6, nell'ultimo anno di carica del Consiglio, il Presidente assume le funzioni di Commissario Straordinario con i poteri del C.d.A.<sup>9</sup> fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione<sup>10</sup>.

## **ARTICOLO 18**

### ***Adunanze e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione***

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal vicepresidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
2. Può essere convocato in via d'urgenza su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni, nonché su richiesta del **Revisore dei Conti**<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Così aggiunto con deliberazione di Assemblea n.9 del 11 agosto 2014.

<sup>10</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.9 del 22 giugno 2015. Era [fino alla scadenza naturale del C.d.A. decaduto].

<sup>11</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].



3. La seduta è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In 2° convocazione, da stabilirsi nello stesso avviso di convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno 4 componenti. Di ciascuna adunanza viene redatto processo verbale dal Segretario e dal Presidente del Consorzio.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I voti sono sempre palesi ad esclusione di deliberazioni riguardanti persone.
6. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse in copia ai Comuni facenti parte del Consorzio.
7. All'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto il Responsabile dell'area marina protetta e i componenti il [Revisore dei Conti](#)<sup>12</sup>.

## **CAPO IV - PRESIDENTE DEL CONSORZIO**

### **ARTICOLO 19**

#### *Attribuzioni del Presidente*

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio, tra i suoi componenti, con votazione segreta a maggioranza assoluta, nella sua prima seduta.
2. Il candidato alla carica di Presidente viene indicato tra i componenti designati dal Comune di Pineto e di Silvi Marina, in alternanza l'uno con l'altro. Agli stessi Enti spetta la carica di Vicepresidente che sarà individuato nel componente designato dal Comune a cui non spetti la Presidenza.
3. Il Presidente:
  - a) presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
  - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio d'Amministrazione;
  - c) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
  - d) cura le relazioni esterne, assicura, in particolare, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, e indirizza le attività del Responsabile dell'area marina protetta riferendone al Consiglio di Amministrazione;
  - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza;
  - f) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
  - g) irroga, per quanto di sua competenza, le sanzioni previste dalle normative vigenti, fatta salva diversa disposizione del regolamento interno di organizzazione del Consorzio;
  - h) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza, sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
  - i) predispose gli schemi di deliberazione di competenza del Consiglio;

---

<sup>12</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].

- j) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile; esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e dal Consiglio d'amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
4. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.
  5. Il Presidente resta in carica cinque anni e può essere rinominato per una sola volta.
  6. Il Presidente può essere revocato dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In tal caso, il Consiglio è convocato dal Presidente, ancorché sfiduciato, entro trenta giorni dalla assunzione al protocollo del Consorzio della mozione di sfiducia. Se il Presidente non provvede alla convocazione, in sua vece provvede il Presidente dell'Assemblea entro lo stesso termine di giorni trenta. La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio segreto. La mozione di sfiducia al Presidente del Consorzio è improponibile se non indica espressamente il Presidente subentrante. Il Presidente sfiduciato perde anche la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione si provvede mediante designazione con la procedura del precedente articolo dodici.

## CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ALTRI ORGANI

### ARTICOLO 20

#### *Commissioni consultive*

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti l'area marina protetta, l'Assemblea ed il Consiglio d'amministrazione possono costituire commissioni consultive composte da rappresentanti delle associazioni ambientaliste e delle categorie economiche.

### ARTICOLO 21

#### *Collegio dei Revisori dei conti*

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal **Revisore dei Conti**<sup>13</sup>, in qualità di **Revisore Unico**.
2. Il **Revisore dei Conti**<sup>14</sup> dovrà essere scelto dall'Albo Ufficiale dei Revisore dei Conti. Non possono essere designati Revisori: Consiglieri e Amministratori Comunali, Provinciali e Regionali.
3. Il **Revisore dei Conti**<sup>15</sup> dura in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina e non è revocabile salvo che per inadempienza. Il membro designato dall'Assemblea è rieleggibile per una sola volta.
4. Il **Revisore dei Conti**<sup>16</sup> esercita le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di revisione economica-finanziaria, dal presente statuto e dal Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area protetta marina.
5. Il **Revisore dei Conti** può<sup>17</sup> assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

---

<sup>13</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [I Revisori dei Conti sono designati tra esperti iscritti nel ruolo ufficiale dei Revisori Contabili, ovvero nell'Albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri dei quali almeno uno, che fungerà da Presidente].

<sup>14</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].

<sup>15</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].

<sup>16</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].

<sup>17</sup> Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti].

## **ARTICOLO 22**

### ***Forme di collaborazione***

1. Gli Enti consorziati ed il Consorzio garantiranno ogni possibile forma di consultazione e di collaborazione tecnico-amministrativa in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.
2. Il responsabile dell'area marina protetta cura la trasmissione degli atti fondamentali afferenti l'area marina protetta al Consorzio, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e alla Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio .

## **ARTICOLO 23**

### ***Trasparenza***

1. Gli organi del Consorzio assicurano il rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 in materia di trasparenza e accesso agli atti.

## **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE**

## **ARTICOLO 24**

### ***Uffici e personale***

1. Il Consorzio nomina ai sensi dell'articolo 15, il Responsabile dell'area marina protetta.
  2. Al Responsabile dell'Area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni, relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
    - a. la predisposizione del piano pluriennale ai fini della valorizzazione dell'Area Marina Protetta e del programma di gestione annuale correlato al Piano con specifica previsione degli stanziamenti necessari;
    - b. la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
    - c. lo svolgimento delle sue funzioni in raccordo con i competenti organi del Consorzio di gestione e con la Commissione di riserva;
    - d. l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
    - e. la predisposizione delle proposte per la disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta;
    - f. la predisposizione, d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico, dei programmi specifici finalizzati al perseguimento di interessi tecnici e scientifici;
    - g. la promozione e l'attivazione di progetti, anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
    - h. la predisposizione della relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento dell'Area Naturale Marina, da inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con le eventuali osservazioni della Commissione di Riserva.
    - i. la promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
    - j. qualsiasi altro compito affidato dal Consorzio di gestione.
-

3. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal Consorzio di gestione.
4. Il Responsabile dell'area marina protetta è assunto con contratto a tempo determinato per una durata massima di tre anni rinnovabile.
5. Le procedure per la selezione del Responsabile dell'area marina protetta saranno determinate dal Consorzio di gestione ai sensi delle vigenti leggi in materia sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
6. Il Consorzio si dota di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale distaccato dagli Enti consorziati.
7. Il Consorzio individua nell'ambito delle proprie risorse umane di cui al comma 4, il personale di cui il Responsabile dell'Area marina protetta può avvalersi nello svolgimento delle funzioni previste dal comma 2.
8. La pianta organica ed il regolamento organico del personale del Consorzio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti leggi.
9. Il Consiglio stesso, nel rispetto delle normative vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, approva il Regolamento Organico con annessa tabella del personale tecnico ed amministrativo necessario per il funzionamento della riserva.
10. Il Consiglio d'Amministrazione privilegerà anche forme di convenzione esterne con soggetti – cooperative e associazioni - per l'affidamento dei servizi. Identico privilegio viene riservato alle organizzazioni di volontariato che operano nei settori di cui al presente statuto.

## **ARTICOLO 25**

### ***Commissione di Riserva***

1. Il Consorzio di gestione collabora con la Commissione di Riserva, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio presso il medesimo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrato dall'articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Commissione dalle anzidette leggi.
2. La Commissione di riserva affianca il Consorzio di gestione, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su tutti gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.
3. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al Consorzio di gestione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del Consorzio di gestione.

## **ARTICOLO 26**

### ***Attività propedeutiche all'affidamento in gestione***

1. Il Consorzio entro 90 giorni dall'attivazione degli organi statutari sottopone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una proposta di convenzione relativa agli obblighi e alle modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta.

## **ARTICOLO 27**

### ***Attività regolamentare***

1. Il Consorzio predispone le proposte di aggiornamento del Regolamento di disciplina e di organizzazione dell'Area marina protetta, previsto dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché il Disciplinare dell'area marina protetta.

## **ARTICOLO 28**

### ***Comitato Tecnico Scientifico***

1. Ove espressamente previsto dal Regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può essere istituito il Comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, al Consorzio di gestione, al Responsabile dell'Area marina protetta e alla Commissione di riserva.
2. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consorzio ed è composto da:
  - a. Il Responsabile dell'Area marina protetta, che lo presiede,
  - b. Un esperto qualificato, designato dal Consorzio;
  - c. Un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.
4. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
5. Ruolo, modalità e natura dei pareri, e ogni altro aspetto per il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono disciplinati con regolamento approvato da Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento.
6. Nello stesso regolamento, per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti l'Area Marina Protetta, il Consiglio di amministrazione può costituire commissioni consultive composte dai rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e delle categorie economiche interessate.

## **TITOLO IV**

### **FINANZE E CONTABILITA'**

## **ARTICOLO 29**

### ***Contabilità e finanza***

1. Le risorse del Consorzio sono costituite, oltre che dai contributi degli Enti consorziati e dai conferimenti di cui all'articolo 5, da quelli di Enti Pubblici e privati e della Comunità Europea.
2. Il Consorzio si avvale delle risorse destinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché di quelle derivanti dalla gestione dell'area marina protetta esclusivamente per la gestione della medesima nell'ambito delle finalità stabilite dallo stesso Ministero con i decreti istitutivi e di affidamento in gestione.
3. Per la finanza e la contabilità del Consorzio si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali.
4. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e il programma annuale di gestione sono inviati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio nei termini annualmente fissati dal medesimo per la valutazione e l'approvazione.
5. Il conto consuntivo dell'attività di gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione.
6. Le risultanze della gestione annuale del Consorzio sono inviate ad ogni ente consorziato per gli adempimenti di cui alle vigenti leggi.
7. E' tassativamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

8. Gli utili o gli eventuali avanzi di gestione vengono destinati alla costituzione di un fondo di riserva straordinario, per finanziare interventi nell'ambito dell'oggetto sociale. In tal caso il Consiglio d'Amministrazione provvederà a sottoporre all'Assemblea un programma di attività da finanziare con le risorse di tale fondo.
9. Nessun onere potrà comunque gravare sui trasferimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, relativamente alle spese per il personale del Consorzio, ad eccezione di quelle relative al Responsabile dell'area marina protetta, e alle spese per gettoni ed indennità spettanti ai componenti gli organi del Consorzio.

### **ARTICOLO 30**

#### ***Norma transitoria e di garanzia***

1. Per il primo anno di attività, e comunque sino a quando il Consorzio non si sarà dotato di personale e capacità finanziarie proprie, sufficienti a garantirne l'autonoma gestione, la stessa verrà assicurata mediante l'utilizzo di personale distaccato o comandato degli Enti fondatori del Consorzio, previa informativa sindacale alle organizzazioni dei rispettivi Enti.
2. Dopo il primo anno di attività, gli enti provvedono ad assicurare il personale necessario al Consorzio secondo le previsioni della Dotazione organica con la copertura finanziaria nei Bilanci approvati annualmente dall'Assemblea.
3. In alternativa provvedono a garantire al Consorzio erogazioni puntuali e continuative, anche con utilità da cui derivino entrate finanziarie, a copertura delle spese del personale e degli organi di gestione inserite nei Bilanci approvati annualmente dall'Assemblea. Gli Enti provvedono altresì ad assicurare beni e servizi al Consorzio tali da garantire la necessaria autonomia patrimoniale, funzionale e finanziaria.<sup>18</sup>

### **ARTICOLO 31**

#### ***Collegio Arbitrale e Definizioni delle Controversie***

1. Le controversie nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Statuto saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri di cui uno in rappresentanza dei Comuni consorziati, uno in rappresentanza della Provincia di Teramo e uno in rappresentanza della Regione Abruzzo e, rispetto al quale, troveranno applicazione gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.
2. E' territorialmente competente il Foro di Teramo.

### **ARTICOLO 32**

#### ***Efficacia***

1. Il presente statuto è efficace il primo giorno successivo a quello in cui i relativi atti deliberativi di approvazione divengono esecutivi ai sensi di legge.

### **ARTICOLO 33**

#### ***Norma di rinvio***

1. Per tutto quanto non é disposto dal presente Statuto, si rinvia agli Statuti degli Enti consorziati, ai regolamenti, alle leggi vigenti in materia di Enti Locali ed ai principi dell'Ordinamento Giuridico.

L.C.S. F.to

Presidente della Provincia di Teramo Ernino D'Agostino

---

<sup>18</sup> Così modificato con deliberazione dell'Assemblea n.6 del 28 novembre 2011

Assessore Regione Abruzzo Franco Caramanico  
Sindaco Comune di Pineto Luciano Monticelli  
Sindaco Comune di Silvi Gaetano Vallescura

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Carlo Pirozzolo